CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **193/2026** (ECLI:IT:COST:2026:193)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **AMOROSO** - Redattrice: **SAN GIORGIO**
Camera di Consiglio del **08/06/2026**; Decisione del **08/06/2026**
Deposito del **10/11/2026**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: 16, 17, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 09/12/2024, n. 187; e degli artt. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 13/04/2017, n. 46; 6 e 7 del decreto legislativo 18/08/2015, n. 142, e 14 del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come novellati dal d.l. n. 145 del 2024, come convertito, con modificazioni.
Massime:
Atti decisi: **ordd. 119, 126, 127, 128, 129 e 130/2025ordd. 120, 121, 122, 149, 174, 175 e 176/2025**

SENTENZA N. 193

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187; e degli artt. 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46; 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale), e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come novellati dal d.l. n. 145 del 2024, come convertito, con modificazioni, promossi dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con ordinanze del 21 maggio, 28 maggio, 4 giugno, 5 giugno, 18 giugno e 1° agosto 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 119, da 120 a 122, da 126 a 128, 129 e 130, 149, e da 174 a 176 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 26, 27, 36 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026.

Ritenuto in fatto

1.– La Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con sei ordinanze di contenuto sostanzialmente coincidente, del 21 maggio 2025 (iscritta al n. 119 reg. ord. del 2025), del 4 giugno 2025 (iscritte ai numeri 126, 127 e 128 reg. ord. del 2025) e del 5 giugno 2025 (iscritte ai numeri 129 e 130 reg. ord. del 2025), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 72, primo comma, 77, secondo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, nonché degli artt. 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46; 6, come novellato dal d.l. n. 145 del 2024, come convertito, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale) e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come novellato dal citato d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui attribuiscono la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla Corte d'appello di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, nel cui distretto

ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, «invece che alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale»; nonché nella parte in cui «non disciplinano i modi del trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale, non consentono al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d'ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata» e, infine, nella parte in cui «non consentono un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, la partecipazione del Pubblico ministero e lo svolgimento del procedimento secondo i principi del contraddittorio e del giusto processo».

1.1.– La medesima Corte d'appello di Lecce, con altre sette ordinanze di contenuto sostanzialmente coincidente, del 28 maggio 2025 (iscritte ai numeri 120, 121 e 122 reg. ord. del 2025), del 18 giugno 2025 (iscritta al n. 149 reg. ord. del 2025) e del 1° agosto 2025 (iscritte ai numeri 174, 175 e 176 reg. ord. del 2025), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 77, secondo comma, e 102, secondo comma, Cost., dei medesimi artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui attribuiscono la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla Corte d'appello di cui all'art. 5-*bis* del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, «in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale».

2.– In punto di fatto, nelle ordinanze iscritte ai numeri 119, 120, 121,122, 129, 130, 149, 174, 175 e 176 reg. ord. del 2025, i rimettenti riferiscono di essere investiti di altrettante domande, formulate dal Questore di Brindisi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, di convalida del trattenimento di persone straniere che, già trattenute ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, avevano richiesto la protezione internazionale. Si precisa che il trattenimento è predisposto sulla base di una valutazione di strumentalità della domanda di asilo in quanto realizzata «al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione», così come dispone l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015.

2.1.– Nelle ordinanze iscritte ai numeri 126, 127 e 128 reg. ord. del 2025, i rimettenti espongono di essere chiamati a pronunciarsi su altrettante domande di convalida, anche esse proposte dal Questore di Brindisi, della proroga del trattenimento di persone straniere che, già trattenute ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 286 del 1998, avevano richiesto la protezione internazionale. La proroga è motivata, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, dalla necessità di procedere, permanendone i relativi presupposti, alla definizione dell'iter relativo all'istanza di protezione internazionale già presentata dallo straniero.

3.– Sulla rilevanza, i giudici *a quibus* precisano di non essersi ancora pronunciati sulla domanda di convalida, osservando che l'ammissibilità delle questioni sollevate non è inficiata dall'eventualità che, nelle more del giudizio costituzionale, la mancata convalida del trattenimento o della sua proroga entro il termine perentorio di legge faccia cessare lo stato di restrizione della persona trattenuta (è richiamata, tra le altre, la sentenza di questa Corte n. 212 del 2023). Rilevano, inoltre, che l'accoglimento delle questioni comporterebbe la reviviscenza del sistema previgente, che attribuiva la competenza a decidere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i tribunali distrettuali.

4.– In punto di non manifesta infondatezza, i giudici rimettenti osservano che le disposizioni censurate determinano rilevanti incertezze applicative e si espongono a dubbi di

irragionevolezza sotto diversi profili. *In primis*, i rimettenti reputano non intellegibile la *ratio* di un'attribuzione «*per saltum*» alla Corte d'appello di procedimenti che, per struttura e funzione, appartengono ordinariamente al primo grado di giurisdizione. La riforma inciderebbe, altresì, sul carattere unitario della materia della protezione internazionale, determinando una separazione tra il giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di asilo e quello chiamato a sindacare la legittimità del trattenimento disposto nell'ambito della medesima procedura. Tale scissione sarebbe in contrasto con l'esigenza di concentrazione della tutela e di specializzazione del giudice in una materia caratterizzata da elevata complessità tecnica e da diretta incidenza su diritti fondamentali.

Ulteriormente, si rileva che il riferimento all'art. 5-*bis* del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, introdotto dalla novella legislativa ai fini della individuazione del magistrato della Corte d'appello competente per la convalida, genererebbe incertezza. Il richiamo alla disciplina del mandato d'arresto europeo (MAE), infatti, risulterebbe inutile – ove inteso a identificare la competenza territoriale già determinata, dalla disciplina censurata, in base alla sede della questura che ha adottato il provvedimento da convalidare – ovvero generico – se diretto a individuare uno specifico settore o una sezione della Corte d'appello alla quale è assegnata la trattazione dei procedimenti in questione, non essendo chiaro se esso attribuisca la nuova competenza al settore penale, al quale sono normalmente assegnati i processi in materia di mandato d'arresto europeo. I giudici *a quibus* rilevano, ancora, che, per effetto della novella censurata, la trattazione dei giudizi di convalida è stata attribuita ora alle sezioni civili ora a quelle penali, sebbene il rito per essi previsto sia quello di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, che rinvia, a sua volta, all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, e dunque un procedimento che si svolge secondo le modalità del processo civile telematico, mediante l'utilizzo del *software* «consolle civile». Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il procedimento pretorio di riesame del trattenimento dello straniero deve essere introdotto, nelle forme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, davanti allo stesso giudice della convalida: ciò renderebbe ancora più incerta l'attribuzione delle controversie in questione.

Si evidenzia poi che – secondo l'interpretazione data sia dall'ufficio del Massimario della Corte di cassazione (si veda relazione n. 1 del 2025) che dalla Corte di legittimità (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 24 gennaio 2025, n. 2967) – il legislatore ha attribuito alle sezioni penali della Corte d'appello la competenza in materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale, oltre che alle sezioni penali della Corte di legittimità la competenza sui ricorsi, ai sensi dell'art. 606 del codice di procedura penale, avverso i provvedimenti della Corte d'appello.

I giudici *a quibus* aggiungono che, ove si acceda a tale interpretazione, la scelta del legislatore desterebbe ulteriori perplessità, dal momento che i provvedimenti sul trattenimento vengono assunti in seno a una procedura amministrativa che origina da una richiesta di asilo formulata secondo i principi di diritto costituzionale e le regole dettate dalla legislazione ordinaria che recepisce il diritto dell'Unione europea. Né i provvedimenti in questione sono correlati alla commissione di reati.

5.– Ciò posto, i rimettenti ravvisano, anzitutto, la violazione degli artt. 77, secondo comma, e 72, primo comma, Cost. – parametro, quest'ultimo, evocato, espressamente, nel dispositivo delle sole ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025 – osservando come le disposizioni censurate siano state introdotte con lo strumento della decretazione d'urgenza, pur nell'evidente mancanza dei presupposti prescritti dalla Costituzione, in tal modo utilizzando l'iter semplificato di conversione del decreto-legge per scopi ad esso estranei, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare di cui all'art. 72, primo comma, Cost. Le ragioni straordinarie di necessità e di urgenza, infatti, non emergerebbero – se non in forma apodittica e tautologica – né dal preambolo del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, né dai lavori parlamentari relativi alla legge di conversione.

Si osserva, inoltre, che nella formulazione originaria il decreto-legge in esame aveva reintrodotto il reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale specializzato in materia di protezione internazionale, attribuendo la relativa competenza alla Corte d'appello e prevedendo, al contempo, l'obbligo, per i giudici addetti alla trattazione dell'impugnazione, di partecipare annualmente ai corsi di formazione in materia.

Viene, quindi, evidenziato che le ragioni dell'emendamento con il quale le suddette previsioni sono state sostituite con quelle in scrutinio non risultano essere state illustrate nel corso dell'iter parlamentare di conversione.

Da ultimo, secondo le ordinanze in esame, «stride con l'asserita necessità e urgenza» la stessa previsione recata dall'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, secondo cui le disposizioni processuali introdotte in sede di conversione si applicano non immediatamente, né nell'ordinario termine di *vacatio legis*, ma decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione.

6.– Nelle ordinanze iscritte ai numeri 120, 121, 122, 149, 174, 175 e 176 reg. ord. del 2025, si sostiene, altresì, che il disposto spostamento di competenza a favore della Corte d'appello si ponga in contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost.

La disciplina contestata violerebbe, *in primis*, il principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché introdurrebbe una deroga alla regola generale che attribuiva la convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo ad una sezione specializzata appositamente istituita per la trattazione della materia della protezione internazionale, senza una giustificazione costituzionalmente rilevante.

A sostegno di queste censure, vengono ripresi, per ampi stralci, i passaggi della sentenza di questa Corte n. 38 del 2025 sulla garanzia del giudice naturale precostituito ricordando, tra le altre, le pronunce che hanno affermato che la disciplina che disponga uno spostamento di competenza, derogando rispetto alle regole vigenti in via generale in materia di competenza, deve essere sorretta da esigenze di rilievo costituzionale.

Nel caso di specie, la modifica legislativa non solo sarebbe sprovvista di ragioni giustificative, ma mostrerebbe il disinteresse del legislatore per l'esigenza di specializzazione del giudice posta a presidio del principio del giusto processo sancito dall'art. 111, primo comma, Cost.

I rimettenti ritengono, inoltre, che sia arbitrario e incoerente rinvenire la giustificazione della riforma in una pretesa affinità con il procedimento in materia di MAE, atteso che quest'ultimo si fonda su una decisione giurisdizionale connessa a fatti penalmente rilevanti, mentre il trattenimento del richiedente protezione internazionale, pur incidendo sulla libertà personale, costituisce misura amministrativa, estranea all'accertamento o all'esecuzione di responsabilità penali (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 39 del 2025 e n. 105 del 2001).

Anche in ambito sovranazionale – si argomenta – la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il trattenimento degli stranieri non ricade nel perimetro applicativo dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma in quello della garanzia di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera *f*), CEDU, evidenziando, altresì, come esso sia ammissibile solo per consentire agli Stati di prevenire l'immigrazione illegale nel rispetto dei propri obblighi internazionali (vengono citate, tra le altre, Corte EDU, grande camera, sentenza 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri contro Italia; sentenza 25 giugno 1996, Amuur contro Francia). La misura è applicabile, proseguono i rimettenti, richiamando tale giurisprudenza della Corte EDU, non a coloro che hanno commesso reati, ma agli stranieri che, «spesso temendo per la propria vita, sono fuggiti dal proprio Paese».

Le ordinanze di rimessione ricordano, infine, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha affermato che il trattenimento in esame costituisce una grave ingerenza nel diritto alla libertà sancito dall'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Alla stregua della normativa eurounitaria – e in particolare della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide – il trattenimento non rappresenta, però, uno strumento di repressione dei reati, ma è diretto a realizzare gli obiettivi propri della protezione internazionale e del trasferimento di cittadini di Paesi terzi.

In ogni caso, osservano i giudici *a quibus*, l'«asserita affinità» con il procedimento in materia di MAE non appare idonea a conferire ragionevolezza alla novella oggetto di censura, né «persegue esigenze di rilievo costituzionale».

Al contrario, la sottrazione della materia della convalida del trattenimento al suo «giudice naturale», ossia al giudice appositamente istituito e specializzato nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale, per affidarla a un giudice, «specie se penale», non specializzato né obbligato a specializzarsi attraverso l'aggiornamento professionale annuale, parrebbe perseguire finalità opposte alle esigenze costituzionali, come quella di mantenere concentrate presso le sezioni specializzate dei tribunali distrettuali – ammesse dall'art. 102, secondo comma, Cost. – tutte le materie riguardanti la protezione internazionale.

7.– La Corte d'appello rimettente, in tutte le ordinanze in esame, censura complessivamente gli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, in quanto determinerebbero un *vulnus* ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Si osserva che, sebbene il legislatore goda di ampia discrezionalità nella configurazione degli istituti processuali – nei limiti della ragionevolezza, come sostenuto, anche di recente, da questa Corte nella sentenza n. 38 del 2025 – lo spostamento di competenza operato dalle previsioni in scrutinio sarebbe privo di qualsivoglia giustificazione costituzionale e inciderebbe sul «carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle relative procedure».

Si ribadisce che tale intervento non solo stabilisce la competenza della Corte d'appello in un giudizio che non è di secondo grado e non ha ad oggetto un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria di primo grado ma sottende anche un'assimilazione tra il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e la limitazione della libertà personale derivante dall'accertamento giurisdizionale della commissione di reati da parte delle persone straniere. Tale equiparazione, tuttavia, non sarebbe praticabile poiché la prima di dette misure integra un provvedimento amministrativo estraneo ai fatti costituenti reato.

7.1.– Tutte le ordinanze di rimessione lamentano, inoltre, che il legislatore avrebbe operato una scissione tra il giudice competente a decidere, nel merito, sui provvedimenti concernenti il diritto di asilo, ossia le sezioni specializzate presso i tribunali distrettuali, e quello competente ad accertare la legittimità dei trattenimenti disposti nell'ambito delle medesime procedure instaurate con le domande di protezione internazionale. Ciò, nonostante la convalida del trattenimento abbia portata incidentale rispetto al procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, tanto che è stata da sempre attribuita ai medesimi giudici chiamati a decidere, in via cautelare o definitiva, sulla sussistenza, o meno, di tale diritto.

Il carattere unitario della «complessa materia della protezione internazionale» – osservano, ancora, i giudici *a quibus* – ha, del resto, indotto il legislatore e lo stesso Consiglio superiore della magistratura a «ritenere necessaria l'individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente pre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti obblighi formativi».

Lo spostamento di competenza frustrerebbe l'esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dei trattenimenti, esigenza posta a presidio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost., operando un «cambio di prospettiva» privo di giustificazione rispetto al previgente assetto, che «non aveva sollevato criticità» e si era anzi dimostrato idoneo a soddisfare le specifiche esigenze di celerità proprie di tali procedure.

7.2.– Nelle ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025 si osserva che le disposizioni censurate, oltre a risultare manifestamente irragionevoli, determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri casi di convalida dei trattenimenti. Il nuovo riparto di competenze genererebbe un intreccio e una sovrapposizione di attribuzioni tra organi giurisdizionali diversi, con rischio di pronunce contrastanti riferite al medesimo soggetto che ledono il principio di eguaglianza.

La normativa censurata, nel prevedere che il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sia impugnabile con ricorso per cassazione, proponibile entro cinque giorni dalla sua comunicazione, solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* cod. proc. pen. si porrebbe poi in contrasto con il principio di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con il diritto di difesa e i principi del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

8.– Nei giudizi introdotti con le ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025, i rimettenti censurano, altresì, gli artt. 6, come novellato, e 7 del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto, nel prevedere che il giudice, in caso di decisione di convalida del provvedimento del questore, detti una limitazione della libertà personale dello straniero richiedente protezione internazionale, comporterebbero un *vulnus* all'art. 13, secondo comma, Cost. determinato dalla mancata previsione di una compiuta disciplina legislativa sulle modalità esecutive della misura restrittiva nonché del potere del giudice della convalida di applicare una diversa misura, meno limitativa della libertà personale.

9.– Infine, con le medesime ordinanze appena richiamate, si sollevano, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli stessi artt. 6, come novellato, e 7 d.lgs. n. 142 del 2015, e 14, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, , come novellato, nella parte in cui le disposizioni sul giudizio di convalida e di proroga del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale non assicurano un'effettiva tutela del diritto di difesa e del giusto processo. Sul punto, i rimettenti sottolineano che al trattenuto non è garantita l'assistenza immediata di un difensore d'ufficio, essendo la nomina differita alla fissazione dell'udienza.

La nomina del difensore di fiducia è, inoltre, subordinata al rilascio di procura speciale scritta, con ritenuto pregiudizio per un accesso tempestivo alla difesa tecnica, mentre la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, in difetto di comunicazione riservata con il difensore, comprometterebbe l'effettività del contraddittorio.

Inoltre, le ordinanze di rimessione censurano la disciplina sotto il profilo dell'effettivo accesso al diritto di difesa, particolarmente compromesso dalle barriere linguistiche dal momento che allo straniero che non conosca la lingua italiana non è riconosciuto il diritto all'assistenza di un interprete, neppure ai fini del colloquio con il difensore, né è prevista la notificazione e la traduzione, in una lingua a lui comprensibile, del provvedimento conclusivo, con conseguente impossibilità di comprenderne il contenuto e di apprestare un'adeguata difesa.

A ciò si aggiunge l'assenza della partecipazione del Procuratore generale quale parte pubblica indipendente, con la paradossale conseguenza che tale ruolo è assunto dal Ministero dell'interno e non da un magistrato munito delle garanzie di autonomia di cui all'art. 104 Cost., in palese contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti.

10.– Nei giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito, con riferimento alle sole ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025, l'inammissibilità tanto della questione relativa alla violazione dell'art. 13 Cost., quanto di quelle sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

Quanto alla prima questione, la difesa statale richiama la sentenza n. 96 del 2025 di questa Corte, che, decidendo una questione analoga, l'ha dichiarata inammissibile sul rilievo che il giudizio di legittimità costituzionale non costituisce lo strumento idoneo a porre rimedio al difetto di una disciplina legislativa che descriva, in modo non sufficientemente specifico, le modalità di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

Quanto alla seconda censura, si deduce che i giudici rimettenti non avrebbero illustrato le ragioni della rilevanza della questione, non avendo prospettato eventuali lacune difensive o preclusioni in cui sarebbero incorsi gli interessati, i quali risultano tutti assistiti da difensori di fiducia.

11.– Nel merito le questioni non sarebbero fondate per gli argomenti di seguito sintetizzati.

11.1.– L'Avvocatura generale deduce la non fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., osservando che, per le disposizioni introdotte in sede di conversione, l'indice sintomatico dell'assenza dei presupposti costituzionali andrebbe ravvisato nella palese eterogeneità o estraneità della materia disciplinata rispetto al contenuto complessivo del decreto-legge. Tale estraneità non sarebbe riscontrabile nelle disposizioni censurate, poiché esse attengono alla gestione dei flussi migratori e alla protezione internazionale, materia cui è riferibile, sotto vari profili, l'intero d.l. n. 145 del 2024, come convertito.

11.2.– Sulla presunta violazione degli artt. 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost. (parametri presi in considerazione dalle ordinanze iscritte ai numeri 120, 121, 122, 149, 174, 175 e 176 reg. ord. del 2025) e degli artt. 3 e 111 Cost. (evocati dalle ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025) la difesa statale, con motivazioni testualmente eguali, ritiene le questioni non fondate.

In primis, si osserva che le ordinanze di rimessione si limitano a dedurre che lo spostamento di competenza deve essere supportato da una giustificazione di rilievo costituzionale e che, nel caso di specie, una motivazione sufficiente non potrebbe rinvenirsi nell'asserita affinità dei procedimenti di convalida del trattenimento con quelli in materia di MAE. Sì che il legislatore avrebbe, senza adeguata copertura costituzionale, sottratto la materia al giudice naturale precedentemente individuato nelle sezioni di tribunale specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite con il d.l. n. 13 del 2017, come convertito.

Tale conclusione, ad avviso della difesa statale, presuppone una non corretta ricostruzione del quadro normativo e dei parametri costituzionali che si assumono violati.

Le disposizioni costituzionali evocate nelle ordinanze di rimessione, infatti, non precludono al legislatore di ridefinire, con atto avente forza di legge, la distribuzione delle competenze giurisdizionali in una data materia, salvo il rispetto del principio di ragionevolezza, che vincola

l'attività legislativa anche laddove essa si eserciti in settori caratterizzati da una discrezionalità particolarmente ampia.

Nella normativa in scrutinio tale principio risulterebbe rispettato, in considerazione della comune matrice costituzionale delle garanzie che presidiano ogni limitazione della libertà personale, qualunque sia la causa di restrizione. Non a caso, soggiunge la difesa statale, la Corte d'appello è già investita di procedimenti che incidono sulla libertà personale, quali quelli in tema di mandato d'arresto europeo e di estradizione. Nell'atto di intervento si rilevano, altresì, profili di affinità tra la materia dell'estradizione e quella dell'asilo, tali da escludere che la cognizione del trattenimento dello straniero sia ontologicamente estranea alla competenza delle Corti d'appello.

Tutto ciò dimostrerebbe la non fondatezza dell'assunto dei rimettenti secondo cui la materia del trattenimento dello straniero sarebbe estranea alla competenza delle corti d'appello in materia di libertà personale e potrebbe essere attribuita soltanto alle sezioni specializzate di tribunale.

La difesa statale esclude, poi, la sussistenza di un rapporto di incidentalità tra il procedimento di convalida e il giudizio sulla protezione internazionale, evidenziando come, in realtà, il primo sia solo eventuale e risulti separato rispetto al secondo.

L'interveniente rileva, altresì, che i due procedimenti non coincidono neanche sotto il profilo cronologico, posto che la misura del trattenimento è adottata a prescindere dalla fase in cui si trova la procedura relativa al riconoscimento del diritto di asilo, purché vi sia un rapporto di strumentalità tra l'adozione della misura restrittiva e l'esame della domanda di protezione del trattenuto.

D'altronde, conclude la difesa statale, nessuna disposizione attribuisce al giudice della convalida il potere di pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale «o di interferire nel relativo procedimento», il cui esame è riservato alla Commissione territoriale e, in sede giurisdizionale, alle sezioni specializzate.

Deve, pertanto, escludersi che le norme censurate abbiano irragionevolmente ripartito tra due giudici distinti la cognizione del procedimento principale e di quello incidentale, attesa l'autonomia di oggetto e presupposti che li connota, vertendo essi, rispettivamente, sul merito della domanda di protezione internazionale e sui presupposti della misura restrittiva applicabile al richiedente asilo per il tempo necessario al suo esame.

11.3.– Inammissibile e, comunque, non fondata sarebbe, altresì, la censura, prospettata dalle ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025, con riferimento al parametro dell'art. 13 Cost. Si osserva, da un lato, che il quadro normativo vigente già disciplina compiutamente modalità, durata e cessazione del trattenimento secondo il principio di strumentalità, come emergerebbe dall'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Quanto, poi, al lamentato difetto di una previsione che attribuisca al giudice della convalida il potere di applicare una misura meno afflittiva, l'interveniente rileva che la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto al giudice il potere di valutare anche d'ufficio l'adozione di misure alternative, in forza del richiamo all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998. Le ordinanze in esame, oltre a non richiamare la pertinente giurisprudenza, non compirebbero un adeguato sforzo diretto ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

11.4.– Da ultimo, l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza delle censure sollevate dalle ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025 con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sul rilievo che il giudizio di

convalida è assistito da tutte le garanzie processuali, tanto costituzionali quanto eurounitarie.

In particolare, si contesta la tesi dei rimettenti secondo cui il rinvio operato dall'art. 5-*bis* del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, alla legge n. 69 del 2005 renderebbe applicabile al procedimento di convalida la disciplina sul mandato d'arresto europeo.

Il richiamo sarebbe, infatti, circoscritto alla mera individuazione del giudice competente, mentre sul piano processuale continuerebbero ad applicarsi le disposizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Quanto alla lamentata mancata previsione della partecipazione necessaria del pubblico ministero, l'interveniente osserva che essa non può ricavarsi dagli artt. 111 e 112 Cost., non ravvisandosi nel trattenimento amministrativo alcun esercizio dell'azione penale, bensì l'esercizio di poteri coercitivi eccezionali rimessi all'amministrazione. Questa, in ossequio ai canoni di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., è tenuta ad adottare i provvedimenti restrittivi nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, soggetti al controllo di legalità esercitato dal giudice in sede di convalida secondo un modello che non postula l'intervento necessario del PM.

Considerato in diritto

12.– Con le ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127,128, 129 e 130 reg. ord. del 2025, di contenuto sostanzialmente coincidente, la Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nonché degli artt. 5-*bis* del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, 6, come novellato, e 7 del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato. Segnatamente, come emerge dalla motivazione delle ordinanze, i giudici *a quibus* censurano gli artt. 16, e, in particolare, il comma 1, lettere *a*) e *b*), 17, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, e 5-*bis* del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, introdotto dal citato art. 16, comma 1, lettera b), nella parte in cui attribuiscono la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla Corte d'appello di cui all'art. 5-*bis* del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, «invece che alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale».

I giudici *a quibus*, inoltre, censurano gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui «non disciplinano i modi del trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale, non consentono al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d'ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata» e, infine, nella parte in cui «non consentono un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, la partecipazione del Pubblico ministero e lo svolgimento del procedimento secondo i principi del contraddittorio e del giusto processo».

12.1.– I rimettenti ritengono, anzitutto, che gli artt. 16, comma 1, lettere *a*) e *b*), 17, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, si pongano in contrasto con gli artt. 77, secondo comma, e 72, primo comma, Cost., perché introdotti in evidente mancanza di situazioni straordinarie di necessità e di urgenza, e in quanto le modifiche apportate in sede di conversione risulterebbero eterogenee e prive di un nesso materiale o finalistico con l'originario contenuto del decreto-legge, così da determinare un uso improprio del procedimento semplificato di conversione e una compressione delle ordinarie garanzie parlamentari.

12.2.– Le predette disposizioni, ad eccezione dell'art. 17, lederebbero anche gli artt. 3 e 111 Cost., disponendo uno spostamento di competenza che:

– sarebbe irragionevole, in quanto sottrarrebbe la materia del trattenimento al giudice specializzato per affidarla ad altro non specializzato né tenuto a specializzarsi, vanificando l'esigenza, posta a presidio del giusto processo, di concentrare presso un organo specializzato l'intera materia riguardante la protezione internazionale; inoltre, inciderebbe, ingiustificatamente, sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo, determinando una scissione tra la competenza sul merito e quella sulla convalida e definendo la competenza della Corte d'appello in un giudizio che non è di secondo grado e ha per oggetto un provvedimento amministrativo; infine, opererebbe un «cambio di prospettiva difficilmente comprensibile», perché, per un verso, il precedente sistema aveva offerto risposte adeguate alle esigenze di celerità proprie delle procedure in questione e, per l' altro, lo spostamento di competenza ha reso necessario «ripensare il funzionamento delle Corti di Appello», sulla base di indicazioni normative non chiare;

– determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra stranieri extra UE richiedenti asilo, stranieri extra UE destinatari di un provvedimento di trattenimento ai fini dell'espulsione e cittadini UE.

12.3.– Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 142 del 2015, nonché l'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, al quale essi rinviano, si porrebbero, invece, in contrasto con il parametro di cui all'art. 13 Cost., non disciplinando le modalità esecutive del trattenimento, rimettendole a fonti secondarie e alla discrezionalità amministrativa, in violazione della riserva di legge.

12.4.– In ultimo, secondo i rimettenti, tali disposizioni lederebbero anche gli artt. 24 e 111 Cost. in quanto, da un lato, impedirebbero al richiedente protezione internazionale *in vinculis* l'accesso pieno, effettivo e immediato alla difesa d'ufficio o di fiducia e, dall'altro, non garantirebbero lo svolgimento del procedimento di convalida nel rispetto effettivo del contraddittorio né della parità delle parti, in violazione del principio del giusto processo regolato dalla legge.

13.– Con le ordinanze iscritte ai numeri 120, 121, 122, 149, 174, 175 e 176 reg. ord. del 2025 la Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, censura i medesimi artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, per ragioni analoghe ma in riferimento a parametri costituzionali parzialmente diversi.

13.1.– Secondo i rimettenti, gli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, violerebbero gli artt. 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost. (oltre all'art. 77, secondo comma, Cost., parametro evocato, altresì, nelle ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025). Anche in questo caso, come emerge dalle argomentazioni dei giudici *a quibus*, il contrasto con le richiamate previsioni costituzionali è ravvisato nella parte in cui le disposizioni censurate attribuiscono la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale alla Corte d'appello di cui all'art. 5-*bis* del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione e diritto d'asilo, istituita presso il tribunale distrettuale.

13.2.– Ad avviso dei giudici *a quibus*, il disposto spostamento di competenza contrasterebbe, in primo luogo, con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, in quanto introdurrebbe una deroga a una regola generale sulla competenza senza alcuna «giustificazione "costituzionale"», non essendo possibile qualificare come tale l'asserita affinità del procedimento di convalida del trattenimento con quello, già attribuito alle Corti d'appello, in materia di mandato d'arresto europeo, posto che, a differenza di quest'ultimo, pur avendo a oggetto una misura limitativa della libertà personale, non ha natura penale.

13.3.– Le stesse disposizioni sarebbero, in secondo luogo, irragionevoli, in quanto, sottraendo il trattenimento al suo giudice "naturale", *id est* al giudice appositamente istituito e specializzato nella trattazione del tema della protezione internazionale, per affidarlo a un giudice al quale sono attribuite materie del tutto diverse, peraltro neppure tenuto a specializzarsi mediante l'aggiornamento professionale annuale, perseguirebbero «esigenze opposte a quelle di rilievo costituzionale».

13.3.1.– Le previsioni in scrutinio inciderebbero sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo, determinando una scissione tra la competenza per il giudizio avente a oggetto il riconoscimento di tale diritto – spettante alle sezioni specializzate dei tribunali distrettuali – e la competenza per la convalida del trattenimento, nonostante quest'ultimo procedimento abbia portata incidentale rispetto al primo.

13.3.2.– Inoltre, le disposizioni in esame opererebbero, come già riferito con riguardo alle ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025, un «cambio di prospettiva difficilmente comprensibile».

Ancora, la normativa in esame, prevedendo che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello debba essere proposto nel più ridotto termine di cinque giorni dalla comunicazione e per i soli motivi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., confliggerebbe con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza ex art. 3 Cost., ledendo altresì il diritto di difesa e i principi del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

14.– Le ordinanze di rimessione censurano discipline ed evocano parametri costituzionali in larga parte coincidenti. Pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

15.– Va preliminarmente precisato che la disciplina oggetto di censura è stata modificata per effetto del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024), convertito nella legge 7 agosto 2026, n. 145 che, per un verso, ha ripristinato la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per i procedimenti di convalida del provvedimento che dispone o proroga il trattenimento dello straniero richiedente la protezione internazionale (art. 14) e, per l'altro, ha previsto che contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., secondo le modalità indicate all'art. 12, comma 2, lettera *g)*, del medesimo decreto-legge.

Tuttavia, le nuove disposizioni non trovano applicazione nei giudizi *a quibus*, atteso che il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento o ne proroga la durata, oggetto dei procedimenti di convalida nell'ambito dei quali sono state sollevate le odierne questioni, va scrutinato, in conformità al principio "*tempus regit actum*", «in base alle norme vigenti al momento della [...] adozione» (sul punto, ordinanza di questa Corte n. 30 del 2024), restando indifferente il sopravvenire, nelle more del giudizio di convalida sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), di un mutamento del quadro normativo di riferimento.

Inoltre, l'art. 17, comma 4, del d.l. n. 100 del 2026, come convertito, dispone espressamente che «[a]i procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi». Tale condizione ricorre pacificamente nei giudizi *a quibus*, incardinati con domande di protezione internazionale antecedenti alla già menzionata data e tuttora pendenti

in ragione della sospensione disposta con le ordinanze di rimessione.

16.– Sempre in via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi.

16.1.– Le eccezioni avanzate in ordine alle censure riguardanti l'art. 13 Cost., (ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025) sono fondate. Il richiamo al precedente specifico operato dall'Avvocatura generale dello Stato coglie nel segno.

Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 142 del 2015, nel disciplinare le modalità di trattenimento del richiedente protezione internazionale, rinviano espressamente all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (parimenti censurato nelle ordinanze *de quibus*), già scrutinato con la sentenza di questa Corte n. 96 del 2025.

In tale pronuncia, questa Corte ha rilevato che «il richiamo nell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, all'art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 non soddisfa, in alcun modo, la riserva assoluta di cui all'art. 13, secondo comma, Cost. La disposizione richiamata, infatti, non solo non è un atto con forza e valore di legge, ma a sua volta prevede che "[l]e disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico"[…]. Rimettendo, pertanto, pressoché l'intera disciplina della materia a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali, il legislatore è venuto meno all'obbligo positivo di disciplinare con legge i "modi" di limitazione della libertà personale, eludendo la funzione di garanzia che la riserva assoluta di legge svolge in relazione alla libertà personale nell'art. 13, secondo comma, Cost.» (punto 10.2. del *Considerato in diritto*).

Allo stesso tempo, però – e come correttamente ricordato dall'interveniente –, nella predetta sentenza è stato chiarito che il *vulnus* riscontrato non può essere colmato *aliunde*.

A tal proposito, questa Corte ha precisato che non è possibile fare leva sulla normativa eurounitaria – recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – considerato che la stessa non configura «una disciplina completa e puntuale che possa delimitare la discrezionalità dell'amministrazione nel prescegliere i "modi" del trattenimento quanto all'erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale, compreso lo svolgimento delle visite, a tutela dei diritti fondamentali e inviolabili dei destinatari delle misure restrittive» (ancora, sentenza n. 96 del 2025, punto 10.3. del *Considerato in diritto*).

Né, in tale prospettiva, può essere assunto quale modello di riferimento l'ordinamento penitenziario, dovendo la detenzione amministrativa restare del tutto estranea a ogni connotazione sanzionatoria.

In ragione di ciò, la citata sentenza ha dichiarato inammissibili le questioni «atteso che gli strumenti del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi non permettono a questa Corte di rimediare al difetto di una legge che descriva e disciplini con un sufficiente grado di specificità i "modi" del trattenimento dello straniero presso il CPR, non rinvenendosi nell'ordinamento una soluzione adeguata a colmare la riscontrata lacuna mediante l'espansione di differenti regimi legislativi» (sentenza n. 96 del 2025, punto 11. del *Considerato in diritto*).

Va ulteriormente ribadito che il legislatore dovrà «adottare una disciplina che assicuri un'adeguata base legale alle enunciate istanze, tanto più urgente in considerazione della centralità della libertà personale nel disegno costituzionale» (di nuovo, sentenza n. 96 del 2025, punto 11. del *Considerato in diritto*).

Le questioni aventi a oggetto gli artt. 16, 17, 18, 18-*bis* e 19 (disposizione che disciplina il regime intertemporale delle precedenti) del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nonché gli artt. 5-*bis* del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, 6 e 7 del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate in riferimento all'art. 13 Cost., pertanto, devono essere, dichiarate inammissibili.

16.2.– Quanto al secondo gruppo di eccezioni, relative alla denunciata carenza di motivazione, in punto di rilevanza, rispetto ai parametri di cui agli artt. 24 e 111 Cost., non possono essere condivisi, invece, i rilievi avanzati dall'Avvocatura generale dello Stato.

Appare del tutto inconferente la circostanza, evidenziata dall'interveniente, che nei giudizi *a quibus* i richiedenti protezione internazionale avessero nominato un difensore di fiducia, conferendo una procura alle liti generica prima dell'udienza di convalida.

Inoltre, non è di ostacolo all'ammissibilità delle questioni la mancata indicazione da parte dei giudici rimettenti delle ragioni per le quali i trattenuti non hanno provveduto a rinnovare la procura speciale in favore dei propri difensori direttamente in udienza.

La Corte d'appello di Lecce assume la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 sulla scorta della circostanza che il richiedente protezione internazionale è posto nelle condizioni di entrare in contatto con il proprio difensore solo in sede giudiziale, rimanendo di fatto privato della possibilità di predisporre un'adeguata linea difensiva e, di conseguenza, di vedersi riconosciuto un pieno ed effettivo diritto al contraddittorio con la questura nel giudizio di convalida.

16.2.1.– Dunque, come è stato puntualmente argomentato nelle ordinanze di rimessione, i giudici *a quibus* lamentano che al trattenuto non sarebbe garantita l'assistenza effettiva e immediata – *id est* «già al momento in cui il Questore dispone il trattenimento» – di un difensore, essendo la nomina – tanto d'ufficio, da parte dello Stato, quanto fiduciaria, da parte del trattenuto – necessariamente differita alla fissazione dell'udienza dal giudice della convalida, «a differenza di quanto avviene nei casi di arresto in flagranza di reato e di fermo ai sensi degli artt. 386 e 104 C.p.p.».

A tal proposito, i rimettenti evidenziano che le procure alle liti conferite ai difensori nei giudizi principali sono prive di riferimenti al giudizio di convalida del trattenimento disposto dal Questore di Brindisi e, soprattutto, non contengono la procura speciale, proprio perché i dettagli del procedimento vengono resi noti solo con il decreto di fissazione dell'udienza da parte della Corte d'appello.

16.2.2.– In questi termini, avendo la Corte d'appello di Lecce – chiamata a pronunciarsi sulla convalida del trattenimento di stranieri richiedenti protezione internazionale – dubitato della legittimità costituzionale delle modalità e delle tempistiche dell'assistenza difensiva, dettate dagli artt. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, le ordinanze di rimessione presentano motivazioni non implausibili, che superano il controllo "esterno" di ammissibilità demandato a questa Corte in ordine al percorso logico compiuto e alle ragioni per le quali si ritiene di dover applicare nel giudizio principale le disposizioni oggetto di censura (fra le tante, sentenza n. 236 del 2021, punto 7.2. del *Considerato in diritto* e ordinanza n. 95 del 2023).

17.– Vanno invece dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., relativamente alla previsione della impugnabilità dei provvedimenti in esame con ricorso per Cassazione per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. E infatti dette disposizioni non possono trovare applicazione nel grado di giudizio nel quale i giudici *a quibus* sono chiamati a decidere (sentenza n. 205 del 2025 e successiva ordinanza n. 167 del 2026).

18.– Prima di procedere all'esame nel merito delle restanti questioni, occorre dare atto che la sentenza di questa Corte n. 205 del 2025 (depositata il 29 dicembre 2025 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 31 dicembre 2025, dunque successivamente alle ordinanze di rimessione in scrutinio) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, già sollevate dalla medesima Corte d'appello di Lecce, degli artt. 16, commi 1, lettera *b*), e 2, 18, comma 1, lettere *a*), numeri 1) e 3), e *b)*, e 18-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del d. l. n. 145 del 2024, come convertito, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost.

18.1.– Nella menzionata sentenza, questa Corte ha escluso, anzitutto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate, introdotte in sede di conversione del decreto-legge, non possono dirsi «prive di ogni plausibile legame con quelle contenute nel decreto-legge originario» (punto 5.2. del *Considerato in diritto*).

A tale riguardo, è stato precisato che «solo la palese "estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto legge" […] o la "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge" […] possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione» (punto 5.1. del *Considerato in diritto*). La continuità tra decreto-legge e legge di conversione deve essere valutata avendo riguardo al collegamento con almeno uno dei contenuti già disciplinati o con la *ratio* prevalente: nel caso specifico, «il punto di correlazione tra le disposizioni introdotte in sede di conversione in legge, oggetto di censura, e quelle del decreto-legge originario deve essere identificato nella materia della gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale.

Le nuove norme sulla competenza nei procedimenti di convalida ex art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 – alle quali è ora limitato lo scrutinio di legittimità costituzionale – regolano, sul versante processuale, un istituto, qual è il trattenimento delle persone straniere richiedenti asilo, tipicamente afferente alla materia della protezione internazionale, la cui disciplina costituisce […] uno dei contenuti più rilevanti del provvedimento d'urgenza» (sentenza n. 205 del 2025, punto 5.2.1. del *Considerato in diritto*).

18.2.– La richiamata sentenza n. 205 del 2025 ha altresì ritenuto che gli artt. 16, 18 e 18-*bis* del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, non si pongono in contrasto con la garanzia sancita dall'art. 25, primo comma, Cost., la quale deve considerarsi rispettata nei casi, come quello odierno, in cui il legislatore introduca «una modifica della competenza relativa ad una categoria di controversie – quella della convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento dello straniero richiedente asilo – mediante l'indicazione di criteri di determinazione *ratione materiae* e *ratione loci* predeterminati e astratti e, pertanto, operanti *pro futuro*» (punto 6.1. del *Considerato in diritto*).

18.3.– Ancora, la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza (parametro preso in considerazione anche nelle ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025) e dell'art. 102, secondo comma, Cost., evidenziando che le nuove regole di determinazione della competenza «risultano dotate di sufficiente precisione e intellegibilità […]. Invero, la novella ha sacrificato l'esigenza di specializzazione *ratione materiae* – e di conseguenza anche quella di concentrazione – per

affidare le controversie in esame a giudici che, in quanto assegnatari di procedimenti di esecuzione del MAE e di estradizione, sono muniti di una specializzazione diversa, ma comunque adusi a trattare procedimenti che coinvolgono la libertà personale degli stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti. Va, al riguardo, ricordato che il trattenimento della persona straniera, pur inscrivendosi tra gli atti di estrinsecazione del potere coattivo della pubblica amministrazione […] si sostanzia in una limitazione della libertà personale» (punti 6.2. e 6.3. del *Considerato in diritto*).

19.– Tanto premesso, devono essere dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18, 18-*bis* del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ivi compreso l'art. 19 che, quale norma intertemporale, segue la sorte delle disposizioni cui si riferisce, sollevate – nelle ordinanze iscritte ai numeri 120, 121, 122, 149, 174, 175 e 176 reg. ord. del 2025 – in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost. nella parte in cui attribuiscono la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla corte d'appello di cui all'art. 5-*bis* del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale, perché già dichiarate non fondate dalla menzionata sentenza n. 205 del 2025, senza che siano oggi presentati argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati nella detta decisione.

20.– Venendo all'esame nel merito delle restanti questioni (sollevate nelle ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025), le censure relative all'asserita violazione degli artt. 77, secondo comma, e 72, primo comma Cost., sono manifestamente infondate per le ragioni già illustrate con riferimento alle altre ordinanze iscritte ai numeri 120, 121, 122, 149, 174, 175 e 176 reg. ord. del 2025, ai punti che precedono, in conformità a quanto affermato nella richiamata sentenza n. 205 del 2025.

L'autonomo richiamo della censura ex art. 72, primo comma, Cost., non muta i termini della questione, risolvendosi nei medesimi rilievi già scrutinati, con riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla sentenza n. 205 del 2025.

21.– Non sono meritevoli di accoglimento neanche le censure con le quali i rimettenti, nelle ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025, lamentano che gli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, l'art. 5-bis del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, là dove dispongono lo spostamento verso la Corte d'appello della competenza a decidere, in prima istanza, sulla convalida del trattenimento del richiedente asilo, già attribuita alle sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, vìolino gli artt. 3, in riferimento anche al principio di eguaglianza, e 111 Cost.

21.1.– Nello specifico, i giudici rimettenti, oltre a lamentare la manifesta irragionevolezza della scelta legislativa oggi in scrutinio, profilo già esaminato – con riferimento alle ordinanze iscritte ai numeri 120, 121, 122, 149, 174, 175 e 176 reg. ord. del 2025 – ai punti che precedono, denunciano la violazione del principio di eguaglianza, considerato che la novella non si riferisce alla competenza relativa alle convalide e proroghe di tutti i provvedimenti amministrativi di trattenimento, atteso che la competenza rispetto ai provvedimenti di trattenimento/proroga degli stranieri extracomunitari finalizzati all'espulsione è rimasta in capo al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e che le convalide dei trattenimenti degli stranieri cittadini comunitari sono rimaste di competenza delle Sezioni specializzate del Tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20-*ter* del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli

Stati membri).

21.2.– Rispetto al parametro di cui all'art. 111 Cost., la Corte rimettente osserva che lo spostamento di competenza vanifica la specializzazione dell'organo giudicante, comportando un'incongruità della disciplina, «considerato che la specializzazione dell'organo giudicante è presidio del giusto processo».

21.3.– Occorre, in primo luogo, evidenziare che i dubbi avanzati dai giudici *a quibus* muovono dall'erroneo presupposto interpretativo che la novella oggi in scrutinio abbia configurato una nuova ipotesi di competenza per materia.

21.3.1.– Di tale equivoco questa Corte si è fatta carico nella stessa sentenza n. 205 del 2025, chiarendo che il rinvio alla disciplina del procedimento in materia di mandato d'arresto europeo integra un preciso criterio di attribuzione delle controversie in parola e non già la creazione di una nuova competenza.

Come sopra ricordato, le regole di determinazione della competenza a decidere sulle convalide comprendono da un lato i parametri di individuazione del giudice *ratione materiae* (la Corte d'appello in composizione monocratica) e *ratione loci* (la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il questore che ha disposto il trattenimento o la sua proroga) e, dall'altro, il criterio di ripartizione interna delle controversie ai magistrati addetti alla celebrazione dei procedimenti MAE, «che sono, di norma, quelli assegnati al settore penale» (ancora sentenza n. 205 del 2025, punto 6.2. del *Considerato in diritto*).

21.3.2.– Questa Corte ha già avuto modo di precisare che «lo spostamento di competenza in esame, pur sacrificando in qualche misura le esigenze di concentrazione e di uniformità interpretativa che avevano indotto il legislatore ad affidare il procedimento di convalida e quello concernente la domanda di protezione internazionale ad un unico ufficio giudiziario, costituisce una rivalutazione di tale scelta legislativa che, essendo connotata da ampia discrezionalità e non sconfinando nella irragionevolezza manifesta, esula dal sindacato di questa Corte» (ancora, sentenza n. 205 del 2025, punto 6.4. del *Considerato in diritto*).

Peraltro, con la stessa sentenza il legislatore è stato invitato a «verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli foriero di difficoltà applicative».

21.4.– Quanto alla lamentata disparità di trattamento, i giudici rimettenti evocano un *tertium comparationis* del tutto inconferente, in quanto vengono posti a raffronto procedimenti diversi nei presupposti e, soprattutto, non sovrapponibili.

A tal proposito, occorre ancora una volta fare espresso rinvio a quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 205 del 2025, sì che «[d]eve […] escludersi che il principio di concentrazione, pur chiaramente evincibile dalla disciplina istitutiva delle sezioni specializzate, abbia carattere costituzionalmente necessario e quindi inderogabile. L'art. 3 del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, non ha, infatti, istituito una giurisdizione unica e onnicomprensiva per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, come è dimostrato dal fatto che alcuni procedimenti riconducibili a tali ambiti tematici, sono rimasti, rispettivamente, al giudice di pace, al tribunale civile ordinario e al giudice amministrativo» (punto 6.3. del *Considerato in diritto*).

21.5.– In realtà dal tenore delle motivazioni delle ordinanze risulta che i giudici rimettenti, pur invocando il principio del giusto processo regolato dalla legge, alludono a quello di unicità della giurisdizione e alla possibilità di istituire, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, Cost., presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie, tema già trattato e risolto – nel senso della non fondatezza – dalla sentenza n. 205 del 2025.

Inoltre, occorre sottolineare che le norme censurate – diversamente da quanto sostenuto dai rimettenti – non hanno in alcun modo scardinato il carattere giudiziale del procedimento di convalida né il diritto di accesso al giudice, con conseguente applicazione di tutte le garanzie del giusto processo.

22.– Infine, devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate in riferimento agli artt. 24 e, ancora, 111 Cost.

I rimettenti costruiscono un parallelismo con il procedimento di convalida dell'arresto e del fermo, lamentando l'assenza, per il trattenuto, delle garanzie difensive proprie dell'indagato e la conseguente impossibilità, per il primo, di partecipare a un giudizio di convalida ancorato alle guarentigie del giusto processo regolato dalla legge.

Questa Corte ha di recente avuto modo, con la sentenza n. 78 del 2026, di escludere la possibilità di assimilare la condizione personale dello straniero trattenuto a quella dell'accusato di reato.

Sul punto la predetta sentenza ha precisato che «[l]e due posizioni soggettive sono […] diverse per molteplici profili. […] L'imputato ha un'esigenza difensiva peculiare e specifica, giacché l'autorità procedente gli ascrive la commissione di un atto antigiuridico legalmente tipico, i cui elementi costitutivi essa è tenuta istituzionalmente a verificare […]. Viceversa, lo straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un'accusa, né rischia l'irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, e ha pertanto l'onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla» (punti 8 e 8.1. del *Considerato in diritto*).

La predetta considerazione è perfettamente replicabile rispetto alla censura odierna: la diversità strutturale fra le due posizioni – oppositiva quella dell'imputato, pretensiva quella del richiedente asilo – rende inconferente il *tertium comparationis* dell'arresto e del fermo e, con esso, la pretesa di trasporre nel procedimento di convalida del trattenimento gli istituti di garanzia propri del processo penale.

La sentenza n. 78 del 2026 ha, del resto, ribadito che il trattenimento, pur incidente sulla libertà personale e assistito dalle garanzie dell'art. 13 Cost., non muta natura e non è una sanzione, tantomeno penale, sicché le sue modalità non possono essere mutuate dall'ordinamento penitenziario, «dovendo la detenzione amministrativa presso il CPR restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio» (è richiamata sul punto la sentenza n. 96 del 2025).

Resta fermo che «la disciplina dell'udienza di convalida del trattenimento non disconosce le garanzie difensive, anzi prevede, come già notato, che lo straniero trattenuto possa parteciparvi, senza tuttavia averne l'obbligo, e che, in ogni caso, all'udienza stessa partecipi il difensore, in sua rappresentanza oppure al suo fianco; interessato e difensore sono tempestivamente informati dell'udienza medesima, così da poter preparare l'interlocuzione con il giudice» (ancora sentenza n. 78 del 2026, punto 9 del *Considerato in diritto*).

È, peraltro, garantita al richiedente protezione internazionale *in vinculis* la conoscibilità delle ragioni della privazione della libertà personale, assicurata proprio dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, a tenore del quale «[i]l provvedimento [del questore] è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda», così come è garantita la conoscenza del provvedimento con cui la Corte d'appello eventualmente convalida il trattenimento, attesa, appunto, la necessaria assistenza del difensore nominato d'ufficio o di fiducia.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, nonché degli artt. 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025;

2) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, relativamente alla previsione della impugnabilità dei provvedimenti in esame con ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025;

3) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del decreto-legge n. 145 del 2024, come convertito, nonché degli artt. 6, come novellato dal d.l. n. 145 del 2024, come convertito, e 7 del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal citato d.l n. 145 del 2024, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025;

4) *dichiara* manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 120, 121, 122, 149, 174, 175 e 176 reg. ord. del 2025;

5) *dichiara* manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nonché degli artt. 5-*bis* del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, 6 e 7 del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 72, primo comma, e 77, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 119, 126, 127, 128, 129 e 130 reg. ord. del 2025.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.